

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 3, il quale prevede che il Ministero può:

"Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.";

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive e successive modificazioni, c. d. legge obiettivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c);

VISTO l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi";

VISTA la circolare 11 marzo 2008, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in tema di collaborazioni esterne;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione al divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza: il predetto articolo 6 ha infatti modificato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale

prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTA le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015 con oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, con il quale si è proceduto alla soppressione della Struttura tecnica di missione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza che opererà fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, con compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca e alta consulenza;

VISTO il decreto ministeriale 1° luglio 2015, n. 232, con il quale si è proceduto alla modifica dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194;

VISTO che, con D.M. del 28 giugno 2018, n. 313 è stata confermata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, quale organismo operante nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 401 del 12.9.2018 secondo il quale: "Per le esigenze della Struttura Tecnica di Missione, previa selezione, possono essere nominati, nel limite massimo di 20 unità, progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165",

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso n. 700/2015, si è proceduto alla formazione delle *short list* e che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso Avviso, tali *short list* sono valide fino al 31 dicembre 2017 e che con decreto n. 633 del 15.12.2017 sono state prorogate fino al 31.12.2018;

PRESO ATTO che è ancora in corso la procedura concorsuale per l'individuazione dei candidati, già individuati nelle predette *short list*, ai quali conferire l'incarico;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di prorogare la validità delle predette *short list* fino al 31 dicembre 2019;

DECRETA

per i motivi indicati nel preambolo, che la validità delle *short list* è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Finocchi